

REGOLAMENTO DELL'OAD POLYREG AI SENSI DELL'ART 25 LRD

A. Visione d'insieme e disposizioni generali

§1 Scopo del Regolamento

¹ Il presente Regolamento, costituito ai sensi del §22 degli Statuti dell'associazione, esplicita i doveri di diligenza previsti nel secondo capitolo della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo emanata il 10 ottobre 1997 (LRD; RS 955.0) e stabilisce come questi obblighi devono essere adempiuti.

² Il Regolamento determina, rispettivamente sancisce:

- a) le condizioni d'ammissione ed esclusione delle persone giuridiche e fisiche (persone);
- b) i principi della formazione dei membri;
- c) la procedura di audit;
- d) le sanzioni da comminare in caso di violazione degli obblighi da parte dei membri dell'associazione.

§2 Ambito d'applicazione

Questo Regolamento si applica a tutte le persone affiliate all'OAD PolyReg e ai loro organi, membri di direzione, così come ai collaboratori o persone ausiliarie che adempiono a funzioni rilevanti ai sensi della LRD. Persone che non si qualificano come intermediari finanziari e che si assoggettano all'OAD a titolo volontario devono anch'esse rispettare gli obblighi secondo la LRD ed il Regolamento, nella misura in cui adempiono a compiti rilevanti ai sensi della LRD.

§3 Direttive

¹ I membri si organizzano nel loro settore d'attività e prendono tutte le misure atte a lottare contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo.

² I membri sono tenuti a rispettare il presente Regolamento, gli Statuti e tutte le direttive emanate dall'OAD PolyReg. Essi devono in particolare:

- a) agire in ogni istante secondo il principio della buona fede;
- b) rispettare le disposizioni legali applicabili al loro ramo d'attività, in particolare tutte le disposizioni della LRD così come le pertinenti norme legali del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0), in particolare gli artt. 305^{bis}, 305^{ter}, 260^{ter} e 260^{quinquies} CP;
- c) informare apertamente tutti i loro clienti delle disposizioni legali, in particolare della LRD e dell'importanza che essa riveste nelle loro relazioni d'affari;
- d) documentare tutte le relazioni d'affari secondo i principi commerciali e conservare i documenti secondo le disposizioni legali;
- e) evitare la partecipazione ad operazioni della società madre, di società sorelle o filiali - all'estero - con lo scopo di aggirare, o comunque contravvenire così facendo alle disposizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo o sottrarsi così a degli audits;
- f) prendere in considerazione, limitare e sorvegliare globalmente i rischi legali e reputazionali, e vigilare che le sue succursali all'estero nonché le sue filiali estere si conformino ai principi della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Tengono in considerazione i pericoli legati allo sviluppo di nuovi prodotti, di pratiche commerciali e all'utilizzo delle nuove tecnologie e fanno ricorso a un approccio basato sul rischio, in particolare per quanto riguarda la classificazione delle relazioni d'affari e delle transazioni in base al rischio.

§4 Affiliazione

¹ Può richiedere l'affiliazione all'OAD PolyReg chi, oltre alle condizioni previste negli Statuti, adempie ai criteri posti dall'art. 14 cpv. 2 LRD; ciò significa segnatamente che:

- a) azionisti o detentori di partecipazioni che detengono il 10 per cento o più del capitale o dei diritti di voto (partecipazione qualificata) dispongono di un casellario giudiziale senza precedenti penali rilevanti che mettono in dubbio la garanzia di un'attività irrepreensibile e la reputazione della persona e
- b) l'adempimento degli obblighi secondo gli Statuti, il presente Regolamento e la LRD deve essere garantito da prescrizioni interne e un'organizzazione aziendale adeguata.

² Si è in presenza di un'organizzazione aziendale adeguata ai sensi del §4 cpv. 1 lett. b segnatamente quando la persona:

- a) prende le necessarie misure per la lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo;
- b) esercita un'attività operativa in Svizzera o dalla Svizzera;
- c) rispetta le disposizioni della sezione G. del presente Regolamento (provvedimenti organizzativi), laddove prevede nelle proprie prescrizioni interne una regolamentazione delle supplenze in modo che le funzioni previste dal §41 cpv. 2 del Regolamento siano ricoperte da almeno due persone.

§5 Elenchi dei membri (art. 26 LRD)

L'OAD PolyReg comunica alla FINMA, secondo le sue direttive in vigore, le informazioni relative ai membri affiliati, le richieste d'affiliazione respinte, i membri dimissionari o esclusi, così come l'avvio e la conclusione di procedure di sanzione con minaccia d'esclusione.

§6 Doveri degli intermediari finanziari

¹ È proibito all'intermediario finanziario accettare, tenere in deposito o aiutare ad investire o trasferire dei valori patrimoniali dei quali sappia o debba presumere che essi provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato o da un'organizzazione criminale o che sono destinati al finanziamento del terrorismo. L'intermediario finanziario si rende colpevole di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305^{bis} CP qualora commetta un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo, o dovendo presumere, che essi provengono da un crimine o un delitto fiscale qualificato.

² L'intermediario finanziario non può intrattenere una relazione d'affari con imprese o persone di cui sappia o debba presumere che siano in connessione con organizzazioni criminali o sostengano il terrorismo.

³ L'intermediario finanziario è punibile ai sensi dell'art. 305^{ter} CP se accetta, tiene in deposito o aiuta ad investire o a trasferire a titolo professionale dei valori patrimoniali appartenenti a dei terzi e omette di accertare con la dovuta diligenza l'identità dell'avente economicamente diritto.

⁴ L'intermediario finanziario è punibile ai sensi dell'art. 260^{quinqies} cpv. 1 CP (finanziamento del terrorismo) se raccoglie o mette a disposizione dei valori patrimoniali nell'intento di finanziare atti di violenza volti ad intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o omettere un atto.

⁵ Per il resto gli intermediari finanziari affiliati hanno i seguenti obblighi:

- a) identificazione della controparte e del rappresentante di persone giuridiche ai sensi dei §§7 segg.;
- b) accertamento relativo all'avente economicamente diritto o del detentore di controllo ai sensi dei §§18 segg.;
- c) rinnovo dell'identificazione o dell'accertamento dell'avente economicamente diritto e obbligo di interrompere la relazione d'affari ai sensi dei §§26 segg.;
- d) identificazione del tipo e dello scopo della relazione d'affari ai sensi dei §§30 segg.;
- e) obblighi particolari di chiarimento ai sensi dei §§31 segg.;
- f) obbligo di allestire e conservare documenti ai sensi dei §§37 segg.;
- g) misure organizzative ai sensi dei §§40 segg.;
- h) obbligo di comunicazione ai sensi dei §§42 segg.;
- i) blocco dei beni e divieto d'informazione ai sensi dei §§44 segg.;
- j) dovere di formazione ai sensi dei §§60 segg.

⁶ Per l'emissione di stablecoin che integrano una pretesa di rimborso in una moneta statale nei confronti dell'emittente, gli emittenti devono assicurarsi che l'identità di tutte le persone che dispongono di stablecoin sia accertata in modo sufficiente dall'emittente stesso o da intermediari finanziari adeguatamente sottoposti a vigilanza. A tal fine occorre fissare restrizioni di trasferimento a livello contrattuale e, laddove appropriato, sul piano tecnologico. Questo vale in particolare per gli stablecoin che si qualificano come fondi ricevuti il cui rimborso è garantito da una banca secondo l'art. 5 cpv. 3 lett. f dell'ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (OBCR; RS 952.02).

B. Identificazione della controparte (art. 3 LRD)

§7 Momento dell'identificazione

¹ Al momento dell'avvio di relazioni d'affari o dello svolgimento di un'operazione di cassa di una somma ingente con una controparte non ancora identificata, l'intermediario finanziario deve accertare l'identità della controparte sulla base di un documento probante.

² Una relazione d'affari è considerata stabilita al momento della conclusione del contratto.

³ In caso di conclusione di contratto tra assenti, l'identificazione, l'accertamento relativo all'avente economicamente diritto così come l'identificazione dell'oggetto e dello scopo della relazione d'affari devono essere effettuati senza ritardo alcuno. Qualora così non fosse, l'intermediario finanziario non può procedere a nessuna transazione e a nessun atto di deposito nei confronti dei valori patrimoniali in questione.

§8 Informazioni sulla controparte

¹ Al momento dell'avvio di relazioni d'affari o di un'operazione di cassa di una somma ingente secondo il §14 cpv. 1 e 2, l'intermediario finanziario raccoglie le informazioni seguenti:

- a) per le persone fisiche e i titolari di imprese individuali: nome, cognome (e se possibile la ragione sociale o l'insegna), data di nascita, indirizzo e nazionalità;
- b) per le persone giuridiche così come per le società di persone e le imprese individuali registrate nel registro di commercio con sede in Svizzera: ragione sociale e indirizzo della sede.

² Se la controparte proviene da uno stato in cui i dati relativi alla nascita e al domicilio non sono utilizzati, questi dati non vengono presi in considerazione. Questa deroga deve essere motivata in un'apposita nota datata e firmata nell'incarto.

³ In caso di relazioni d'affari con trust, il trustee deve essere identificato. Inoltre, il trustee deve confermare per scritto di essere autorizzato ad avviare per conto del trust una relazione d'affari con l'intermediario finanziario.

⁴ Il soggetto terzo maggiorenne che avvia una relazione d'affari a nome di un soggetto minorenni deve essere identificato. Se un soggetto minorenni capace di discernimento avvia di propria iniziativa una relazione d'affari, deve essere identificato.

§9 Identificazione di persone fisiche

¹ L'identità di una persona fisica viene accertata mediante esame di un documento emesso da un'autorità svizzera o estera munito di fotografia e atto all'identificazione.

² Se la persona fisica non dispone di alcun documento ai sensi del presente Regolamento, la sua identità può eccezionalmente essere accertata sulla base di altri documenti probanti (per esempio attestato di domicilio o attestato stabilito dal comune di domicilio). Questa situazione eccezionale deve essere motivata in una nota datata e firmata nell'incarto.

³ In caso di dubbi sull'autenticità del documento d'identificazione presentato, o in caso di divergenza tra la fotografia e la persona da identificare, deve essere visionato un altro documento comprovante l'identità della persona fisica in questione.

⁴ Una ditta individuale con sede in Svizzera può anche essere identificata sulla base dell'estratto del registro di commercio o di un documento equivalente (cfr. §11 e §12).

⁵ Per l'apertura di una relazione d'affari con una società semplice, l'intermediario finanziario deve identificare le controparti contrattuali, frattanto o tutti i soci o almeno un socio e tutte le persone che sono autorizzate alla firma nei suoi confronti.

§10 Conclusione del contratto per corrispondenza

¹ Se una relazione d'affari è stabilita per corrispondenza, la controparte deve inviare una copia certificata del documento d'identificazione così come le informazioni richieste al §8, al fine di poterne accertare l'identità.

² Qualora l'indirizzo del domicilio della controparte non si evinca dal documento d'identificazione, esso dev'essere verificato al momento della conclusione del contratto tramite invio postale o con altri mezzi equivalenti.

³ Se la controparte viene identificata online o tramite una procedura video, o se la dichiarazione di accertamento dell'avente economicamente diritto viene presentata elettronicamente, devono essere rispettati i requisiti della Circolare FINMA 2016/7 nella sua versione in vigore.

§11 Identificazione di persone giuridiche e società di persone

¹ L'identità di una persona giuridica, di una società di persone o di un'impresa individuale iscritta al registro di commercio viene accertata per mezzo di un estratto dal registro di commercio fornito dall'Ufficiale del registro di commercio.

² Fintanto che tutte le informazioni rilevanti sono accessibili, le persone giuridiche e le società di persone possono allo stesso modo essere identificate per mezzo di un estratto scritto da una banca dati ufficiale (per es. ZEFIX) o da un repertorio o da una banca dati affidabile amministrata da un privato (per es. Teledata, Dun & Bradstreet, Creditreform).

³ L'identità di persone giuridiche non iscritte al registro di commercio (per es. associazioni o fondazioni) e di società di persone non aventi personalità giuridica deve essere accertata sulla base dei loro statuti o di un documento equivalente. Sono in particolare considerati come documenti equivalenti, oltre ai documenti d'identificazione dei titolari previsti dal §9 del presente Regolamento, l'atto di fondazione, il contratto di fondazione, un attestato dell'organo di revisione, un'autorizzazione ufficiale per esercitare un'attività o un estratto scritto rilasciato da un elenco o da una banca dati affidabile amministrata da un privato (per es. Teledata, Dun & Bradstreet, Creditreform).

⁴ L'estratto del registro di commercio, l'attestato dell'organo di revisione, così come l'attestato rilasciato dall'elenco o dalla banca dati non devono essere datati oltre dodici mesi e devono attestare le condizioni attuali.

⁵ L'intermediario finanziario si procura egli stesso l'estratto ZEFIX o l'estratto rilasciato dall'elenco o dalla banca dati secondo il cpv. 2 e lo munisce della nota 'stampato il ...' con data e sigla.

⁶ L'identità di una persona giuridica o di una società di persone con sede all'estero si verifica sulla base di un estratto del registro di commercio o di un documento equivalente (per es. atto di fondazione notarile, "certificate of incorporation") o, a patto che se ne evincano tutte le informazioni rilevanti, sulla base di un estratto scritto rilasciato da una banca dati pubblica oppure privata - purché affidabile -, rispettivamente da una directory gestita privatamente.

§12 Identificazione dei rappresentanti di persone giuridiche

¹ Se la controparte è una persona giuridica, una società di persone o una ditta individuale con sede in Svizzera identificata tramite l'estratto del registro di commercio, l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza riguardanti quelle persone che, in nome della controparte, stabiliscono la relazione d'affari. Di queste persone dev'essere accertata l'identità.

² Il potere di rappresentanza può risultare dall'estratto del registro di commercio della controparte, da una procura, dall'estratto di un verbale o da un documento analogo, che sia provvisto di una firma valida della controparte. Il potere di rappresentanza deve essere documentato. Non occorre un'attestazione di autenticità.

³ Un potere di rappresentanza comunicato oralmente deve essere annotato nell'incarto.

§13 Rinuncia all'identificazione

¹ L'intermediario finanziario può rinunciare a identificare una persona giuridica se quest'ultima è quotata in borsa in Svizzera o all'estero.

² Egli può anche rinunciare a identificare le controparti di diritto pubblico che sono riconosciute in Svizzera, per es. gli stati, i cantoni, i comuni o le corporazioni e gli istituti di diritto pubblico, le istituzioni, o ancora i servizi dotati di personalità giuridica e le unità che ne derivano, come la polizia, i pompieri, le scuole, ecc.

³ Il motivo della rinuncia all'identificazione deve figurare in una nota nell'incarto datata e firmata.

⁴ L'intermediario finanziario può altresì rinunciare all'identificazione per i supporti dati non riscrivibili nell'ambito dei mezzi di pagamento elettronici se:

- a) il denaro depositato elettronicamente serve al cliente esclusivamente per pagare online beni e servizi che ha acquistato;
- b) l'ammontare disponibile elettronicamente non supera i 250 franchi per supporto dati;
- c) l'ammontare disponibile per operazione e per cliente non supera i 1'500 franchi.

§14 Operazioni di cassa

¹ Con operazione di cassa s'intende ogni forma di transazione in contanti che non entra in una relazione di affari durevole, segnatamente il cambio di denaro, la vendita di assegni di viaggio, l'incasso in contanti di assegni, la sottoscrizione a contanti di titoli al portatore (per es. obbligazioni di cassa o prestiti obbligazionari), la compera o la vendita di metalli preziosi, così come le transazioni uniche per dei clienti di passaggio.

² In caso di operazioni di cassa, l'obbligo di identificare una controparte è dato:

- a) in caso di trasferimento di denaro o di valori¹ all'estero, l'ordinante deve essere sempre identificato;
- b) in caso di trasferimento di denaro o valori dall'estero in Svizzera, occorre identificare il beneficiario del pagamento se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro superano 1'000 franchi (Money Remitting);
- c) quando una o più transazioni con una valuta virtuale che sembrano legate tra di loro raggiungono o superano l'importo di 1'000 franchi e che tali transazioni non costituiscono trasferimenti di denaro e di valori e quando tali operazioni non sono legate a una relazione d'affari continua;
- d) in caso di operazioni di cambio, quando si cambia il taglio di banconote o monete, oppure quando si cambiano banconote o monete da una valuta ad un'altra valuta e il valore della transazione, o di più transazioni che sembrano collegate tra loro, supera 5'000 franchi.
- e) per tutte le altre operazioni di cassa, quando una o più operazioni che sembrano collegate tra loro raggiungono o superano 15'000 franchi.

^{2bis} In caso di pagamenti in contanti o di accettazione di altri mezzi di pagamento anonimi per la vendita o l'acquisto di valute virtuali, l'intermediario finanziario adotta misure tecniche per impedire che il valore soglia di cui al §14 cpv. 2 lett. c venga oltrepassato nell'arco di 30 giorni mediante transazioni collegate tra loro.

¹ Per trasferimento di denaro o valori si intende in particolar modo il trasferimento di valori patrimoniali attraverso l'accettazione di contanti, metalli preziosi, valute virtuali, assegni o altri mezzi di pagamento in Svizzera e il pagamento della somma corrispondente a un terzo in contanti, metalli preziosi, valute virtuali o attraverso il trasferimento scritturale, il bonifico o altra utilizzazione di un mezzo di pagamento o di conteggio all'estero, o viceversa, sempre che queste operazioni non siano legate a una relazione d'affari continua.

³ Qualora, nei casi descritti al cpv. 2, sussistano sospetti di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, l'identità della controparte deve essere verificata anche se l'ammontare delle transazioni non raggiunge gli importi riportati sopra.

⁴ Se altre operazioni ai sensi dei cpv. 1 o 2 sono effettuate con la stessa controparte, l'intermediario finanziario può rinunciare a identificare quest'ultima dopo essersi assicurato che la controparte è la persona di cui l'identità è stata accertata al momento della prima operazione.

§15 Attestazione di autenticità

¹ L'intermediario finanziario si fa rilasciare un documento d'identificazione in originale o in copia autenticata. Egli inserisce nell'incarto la copia autenticata o fa una copia dei documenti che gli sono stati forniti. Su di essa egli certifica, con data e firma o con una sigla, di aver esaminato il documento originale o la copia certificata conforme.

² L'attestazione di autenticità della copia del documento d'identificazione può essere rilasciata da:

- a) l'intermediario finanziario stesso, se ha esaminato l'originale e ne ha fatto una copia;
- b) un notaio, un avvocato abilitato ad esercitare in Svizzera scelto dalle parti, o un'istanza pubblica che fornisce abitualmente questo tipo di certificazioni;
- c) un intermediario finanziario svizzero ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 o cpv. 3 LRD o un intermediario finanziario straniero che esercita un'attività menzionata nell'art. 2 cpv. 2 o cpv. 3 LRD, se è soggetto ad una sorveglianza e ad una regolamentazione equivalente in materia di lotta al riciclaggio di denaro.

³ È considerata attestazione di autenticità valida anche la copia del documento d'identità presente nella banca dati di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la legge federale del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica (FiEle) in combinazione con un'autenticazione elettronica effettuata dalla controparte in questo ambito. Questa copia del documento d'identità è richiesta nel quadro dell'emissione di un certificato qualificato.

§16 Rinuncia all'attestazione di autenticità

¹ L'intermediario finanziario può rinunciare all'attestazione di autenticità se adotta altri provvedimenti che gli consentano di verificare l'identità e l'indirizzo della controparte. I provvedimenti sono documentati.

² Se vengono emesse carte di credito o carte-cliente per corrispondenza si può rinunciare al requisito dell'attestazione di autenticità per il documento di identificazione se il limite mensile della carta non supera i 25'000 franchi.

§17 Insuccesso dell'identificazione della controparte

Se l'identità della controparte non può esser verificata, l'intermediario finanziario rifiuta di entrare in una relazione d'affari o interrompe la relazione d'affari nel rispetto dell'art. 9b LRD, così come degli artt. 12a e 12b dell'Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD, RS 955.01).

C. Accertamento relativo all'avente economicamente diritto (art. 4 LRD)

§18 Avente economicamente diritto

¹ L'avente economicamente diritto deve essere una persona fisica.

² Sono considerate aventi economicamente diritto di una persona giuridica operativa o di una società di persone (detentore del controllo) le persone fisiche che, in definitiva, la controllano partecipandovi direttamente o indirettamente, da soli o d'intesa con terzi, con almeno il 25 per cento del capitale o dei voti o la controllano in altro modo. Se non è possibile accertarle, occorre accertare l'identità del membro superiore dell'organo direttivo.

³ Una società di sede non può essere considerata come avente economicamente diritto. È considerato quale avente economicamente diritto di una società di sede colui che, in virtù di accordi, per incarico diretto, come organo della società, con partecipazioni alle quote sociali o ai diritti di voto, o per altri motivi, può disporre o far disporre del patrimonio della società di sede nel proprio interesse.

§19 Accertamento relativo all'avente economicamente diritto e al detentore del controllo

¹ L'intermediario finanziario accerta con la diligenza dovuta l'avente economicamente diritto o il detentore del controllo. Deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante chi sia l'avente economicamente diritto, se:

- a) la controparte è una persona fisica e non è identica all'avente economicamente diritto oppure se sussiste un dubbio in merito;
- b) la controparte è una società di sede;
- c) viene effettuata un'operazione di cassa per una somma ingente ai sensi del §14 cpv. 2 lett. c) - e), che raggiunge o supera i 15'000 franchi;
- d) si tratta di un trasferimento di denaro o di valori ai sensi del §14 cpv. 2 lett. a);
- e) la controparte è una persona giuridica operativa o una società di persone e non si tratta di una società quotata in borsa né di una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società.

² La dichiarazione sull'avente economicamente diritto (formulario A o formulario K per detentori del controllo) deve contenere le seguenti informazioni:

- a) nei casi previsti dal cpv. 1 lett. a) - d): nome, cognome, data di nascita, domicilio e nazionalità degli aventi economicamente diritto (formulario A);
- b) nei casi previsti dal cpv. 1 lett. e): i dati secondo l'art. 6971 CO ossia nome e cognome e domicilio degli aventi economicamente diritto e, per i titolari di azioni al portatore, anche data di nascita e nazionalità (formulario K).
- c) se, nel caso del cpv. 1 lett. e), è noto o se esistono indizi concreti in merito al fatto che la controparte detiene i valori patrimoniali per conto di una terza persona, questa persona deve essere accertata quale avente economicamente diritto dei valori patrimoniali giusta il cpv. 2 lett. a).

³ La dichiarazione deve essere firmata dalla controparte o da una persona alla quale è stata conferita procura. Qualora l'intermediario finanziario o i suoi dipendenti agiscano come fiduciari della controparte, la dichiarazione può essere firmata anche dall'avente economicamente diritto.

⁴ Se la controparte o l'avente economicamente diritto proviene da un paese nel quale la data di nascita o l'indirizzo del domicilio non sono usati, l'obbligo di disporre di queste informazioni decade. Questa deroga deve essere motivata in una nota firmata e datata nell'incarto.

⁵ L'obbligo di accertare l'identità dell'avente economicamente diritto non si applica se esso condurrebbe alla divulgazione di fatti tutelati da segreto professionale degli avvocati o dei notai nell'ambito della loro attività ai sensi del §47 del Regolamento.

⁶ Per i supporti dati non riscrivibili nell'ambito dei mezzi di pagamento elettronici è possibile rinunciare all'accertamento relativo all'avente economicamente diritto se:

- a) il denaro depositato elettronicamente serve al cliente esclusivamente per pagare online beni e servizi acquistati;
- b) l'ammontare disponibile elettronicamente non supera i 250 franchi per supporto dati;
- c) l'ammontare disponibile per operazione e per cliente non supera i 1'500 franchi.

§20 Eccezioni all'obbligo di accertamento

¹ Non è necessario richiedere una dichiarazione relativa all'avente economicamente diritto se la controparte è:

- a) un intermediario finanziario ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. a oppure b-c LRD il cui domicilio o la cui sede è in Svizzera;
- b) un intermediario finanziario il cui domicilio o la cui sede è all'estero, che esercita un'attività prevista all'art. 2 cpv. 2 lett. a oppure b-c LRD, se è soggetto ad una sorveglianza e ad una regolamentazione equivalente in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro;
- c) una società di intermediazione mobiliare ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. d LRD la cui sede è in Svizzera che tiene personalmente i conti secondo l'art. 44 cpv. 1 lett. a LIsFi;
- d) un intermediario finanziario che esercita un'attività secondo l'art. 2 cpv. 2 lett. d LRD la cui sede è all'estero, tiene personalmente i conti ed è soggetto ad una sorveglianza e ad una regolamentazione equivalente;
- e) un istituto di previdenza professionale esonerato dall'obbligo fiscale ai sensi dell'art. 2 cpv. 4 lett. b LRD.

² In caso di sospetto abuso, o di avvertimento da parte della FINMA nei confronti di singoli istituti o di istituti di un certo paese, anche la controparte secondo il cpv. 1 deve fornire una dichiarazione relativa all'avente economicamente diritto.

³ L'intermediario finanziario non richiede una dichiarazione scritta concernente il detentore del controllo se le controparti sono:

- a) società quotate in borsa o una filiale controllata a maggioranza da siffatte società;
- b) autorità;
- c) intermediari finanziari ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. a-d^{ter} LRD nonché istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale con sede in Svizzera;
- d) banche, società di intermediazione mobiliare, direzioni di fondi, società di investimento ai sensi della LICol, gestori di patrimoni collettivi, società di assicurazioni sulla vita con sede o domicilio all'estero a condizione che siano sottoposte a una sorveglianza equivalente al diritto svizzero;
- e) altri intermediari finanziari con sede o domicilio all'estero, a condizione che siano sottoposti a una vigilanza prudenziale e a una regolamentazione adeguata in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
- f) società semplici.

§21 Forma d'investimento collettivo o società di partecipazione

¹ Se la controparte è una forma d'investimento collettivo o una società di partecipazione fino a 20 investitori, l'intermediario finanziario richiede una dichiarazione relativa agli aventi economicamente diritto.

² Se la controparte è una forma d'investimento collettivo o una società di partecipazione con più di 20 investitori, l'intermediario finanziario richiede una dichiarazione relativa agli aventi economicamente diritto solo se le forme d'investimento o le società di partecipazione non sono assoggettate a una vigilanza e a una regolamentazione adeguate in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

³ Per le forme d'investimento collettivo, le società di partecipazione e le società di sede quotate in borsa, non occorre una dichiarazione relativa agli aventi economicamente diritto.

⁴ Si può rinunciare alla dichiarazione scritta per le forme d'investimento collettive e per le società di partecipazione se un intermediario finanziario ai sensi del §20 cpv. 1 funge da promotore o sponsor e dimostra di applicare una regolamentazione adeguata in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

§22 Dubbio sull'avente economicamente diritto

Dubbi in merito all'avente economicamente diritto della controparte sono dati segnatamente nei seguenti casi:

- a) l'esistenza di una procura affidata ad una persona che non ha legami sufficientemente stretti con la controparte;
- b) i valori patrimoniali sono manifestamente incompatibili con la situazione finanziaria della controparte;
- c) la relazione d'affari è stata stabilita, in modo inabituale, senza un contatto personale con la controparte;

- d) la constatazione di aspetti insoliti nella relazione tra controparte ed intermediario.

§23 Società di sede

¹ Sono considerate società di sede le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e le formazioni analoghe che non esercitano un'attività commerciale, di fabbricazione o un'altra attività gestita secondo criteri commerciali. I seguenti indizi lasciano presumere in particolare che si è in presenza di una società di sede:

- a) la società non dispone di locali propri, per esempio nel caso in cui venga indicato un indirizzo c/o, una sede presso un avvocato, una fiduciaria o una banca; oppure
- b) la società non dispone di personale proprio, rispettivamente impiega personale soltanto in attività amministrative.

² Non sono considerate come società di sede le persone giuridiche e le società con sede in Svizzera che:

- a) perseguono lo scopo di salvaguardare gli interessi dei propri membri o dei loro beneficiari mediante un'azione comune oppure si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, di pubblica utilità, ricreativo o simile, tosto che esse si adoperino effettivamente al conseguimento di tali scopi;
- b) detengono direttamente o indirettamente una partecipazione di maggioranza in una o più società operative e il cui scopo non è principalmente quello di gestire il patrimonio di terzi (società holding).

³ Nel caso di relazioni d'affari con società semplici che hanno più di quattro soci, che non intrattengono alcun contatto con paesi che presentano un rischio superiore e che hanno uno scopo secondo il cpv. 2 lett. a), non è necessario ottenere la dichiarazione relativa all'avente economicamente diritto, salvo sussistano dubbi che la società semplice agisce per conto di terzi.

§24 Unioni di persone, trust e altre unità patrimoniali

¹ Nel caso di unioni di persone, trust o altre unità patrimoniali delle quali non esiste l'avente economicamente diritto, la dichiarazione della controparte deve contenere le informazioni richieste ai §19 cpv. 2 lett. a) per le seguenti persone:

- a) il fondatore effettivo;
- b) i trustee;
- c) i curatori, i protettori eventuali e le persone incaricate di funzioni analoghe;
- d) i beneficiari nominativamente indicati;
- e) nel caso in cui non sia stato ancora nominativamente indicato alcun beneficiario: la cerchia di persone, suddivisa in categorie, che sono in considerazione come beneficiaria;
- f) le persone abilitate a dare istruzioni alla controparte o ai suoi organi;
- g) nel caso di strutture revocabili: le persone abilitate a effettuare la revoca.

² Alle società con un funzionamento analogo a unioni di persone, trust o altre unità patrimoniali organizzate si applica per analogia il capoverso 1.

³ Un intermediario finanziario che avvia una relazione d'affari o esegue una transazione in qualità di trustee si identifica come tale nei confronti dell'intermediario finanziario, della controparte o del partner della transazione.

§25 Insuccesso dell'identificazione dell'avente economicamente diritto

Se in merito all'esattezza della dichiarazione della controparte sussistono dubbi che non possono essere dissolti con ulteriori chiarimenti, l'intermediario finanziario rifiuta di entrare in relazione d'affari o interrompe la relazione d'affari nel rispetto dell'art. 9b LRD, così come degli artt. 12a e 12b ORD.

§25^{bis} Disposizioni particolari per società d'investimento

¹ Per rapporti di quota valgono le relazioni regolate dal diritto societario per società d'investimento secondo l'art. 2 cpv. 3 LICol nei confronti di azionisti e partecipanti, la cui interruzione della relazione non può essere determinata dalla società d'investimento. Inoltre, sono da considerare le seguenti disposizioni:

- a) i rapporti di quota hanno inizio con l'acquisto di quote (azioni o certificati di partecipazione) e terminano con l'alienazione di tutte le quote da parte dell'investitore.
- b) il rapporto della società d'investimento nei confronti degli obbligazionisti viene trattato come rapporto di quota, fintanto che l'acquisto da parte dell'investitore non avvenga tramite sottoscrizione alla società d'investimento.
- c) l'acquisto di strumenti derivati di quote della società d'investimento da parte dell'investitore fonda un rapporto di quota, fintanto che non si raggiunga la soglia d'obbligo di dichiarazione secondo l'art. 120 cpv. 1 LInFi.

² I rapporti di quota sono da considerarsi relazioni d'affari ai sensi dei §§7 segg. Gli obblighi di diligenza secondo la LRD si realizzano tramite le disposizioni del Regolamento con le seguenti peculiarità:

- a) dal rapporto di quota deriva una relazione d'affari ai sensi del Regolamento solamente al momento in cui la società d'investimento ha conoscenze utili sull'identità del titolare di quote che gli permettano di poterlo contattare.
- b) società d'investimento quotate in borsa identificano tutti i titolari di quote che detengono il 3 per cento o più delle quote. Il calcolo delle soglie avviene secondo i criteri dell'art. 120 e 121 LInFi.
- c) società d'investimento non quotate identificano tutti i titolari di quote.
- d) nel caso il titolare di quote fosse altrove identificato in seno al gruppo cui appartiene la società d'investimento, l'identificazione può considerarsi avvenuta: il fatto che l'identificazione sia altrimenti avvenuta è da documentare.
- e) devono essere prese misure organizzative appropriate per garantire che gli organi di sorveglianza e le autorità di perseguimento penale abbiano in ogni momento ed illimitatamente accesso alle informazioni dell'identificazione diversamente avvenuta.

- f) per le società d'investimento quotate in borsa l'accertamento relativo all'avente economicamente diritto può limitarsi alle soglie di dichiarazione secondo l'art. 22 e 23 OInFi-FINMA.
- g) per le società d'investimento non quotate in borsa l'accertamento relativo all'avente economicamente diritto avviene secondo le disposizioni del Regolamento, ed è possibile rinunciare all'accertamento dell'avente economicamente diritto, se il titolare di quote è un intermediario finanziario sottoposto ad una sorveglianza prudenziale che sottostia ad un'adeguata sorveglianza in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, o se è un investimento collettivo o una società d'investimento quotata in borsa.

³ Se l'identificazione dei titolari di quote non può avvenire per via della loro scarsa collaborazione entro tre mesi o fallisce l'accertamento relativo all'avente economicamente diritto, la società d'investimento esamina senza indugio se debba avvenire una comunicazione ai sensi dell'art. 9 LRD o 305^{ter} CP.

⁴ Se la società d'investimento dispone una comunicazione ai sensi dell'art.9 LRD, essa informa secondo l'art. 10a cpv. 2 LRD gli altri intermediari finanziari coinvolti e ad essa noti che sono in grado di procedere al blocco dei beni patrimoniali contestuali alla comunicazione.

⁵ Se la società d'investimento rinuncia alla comunicazione, ne conserva per iscritto i motivi.

D. Rinnovo dell'identificazione o dell'accertamento relativo all'avente economicamente diritto (art. 5 LRD) e interruzione della relazione d'affari

§26 Rinnovo dell'identificazione o dell'accertamento dell'avente economicamente diritto

La verifica dell'identità della controparte o l'accertamento relativo all'avente economicamente diritto devono essere rinnovati nel corso della relazione d'affari, se s'interpone un dubbio in merito:

- a) l'esattezza delle indicazioni relative all'identità della controparte;
- b) il fatto che la controparte è identica all'avente economicamente diritto;
- c) l'esattezza della dichiarazione consegnata dalla controparte riguardo all'avente economicamente diritto.

§27 Interruzione della relazione d'affari

¹ Nel rispetto dell'art. 9b cpv. 1 LRD e art. 12b cpv. 1 ORD, l'intermediario finanziario può decidere a sua discrezione in merito al proseguimento o all'interruzione della relazione d'affari.

² Riservati l'art. 9b LRD, così come gli artt. 12a e 12b ORD, l'intermediario finanziario deve interrompere la relazione d'affari quando:

- a) dei dubbi sulle indicazioni rilasciate dalla controparte sussistono anche dopo la procedura di rinnovo della verifica della sua identità o di rinnovo dell'accertamento dell'avente economicamente diritto;
- b) una parte contrattuale rifiuta di rinnovare l'identificazione o di rinnovare l'accertamento dell'avente economicamente diritto;
- c) ha motivo di sospettare che gli siano state fornite consapevolmente informazioni false sull'identità della controparte, della detentrica o detentore del controllo o dell'avente economicamente diritto sui valori patrimoniali.

³ Le relazioni esistenti devono essere interrotte il più rapidamente possibile senza violare le disposizioni contrattuali. Se l'intermediario finanziario non è in grado di contattare la controparte o non ne ha il diritto in virtù di istruzioni ricevute, allora può ritardare l'interruzione del rapporto d'affari fino al suo prossimo contatto con la controparte.

§28 Procedura in caso di prelievo di valori patrimoniali

Se un intermediario finanziario pone termine ad una relazione d'affari per i motivi sopraccitati, deve rispettare le disposizioni degli artt. 9b cpv. 2 LRD e 12b cpv. 2 ORD.

§29 Divieto di interruzione della relazione d'affari

Se le condizioni per una comunicazione secondo l'art. 9 LRD sono adempiute oppure l'intermediario finanziario si avvale del diritto di comunicazione ai sensi dell'art. 305^{ter} cpv. 2 CP, la relazione d'affari con la controparte può essere interrotta solo se gli artt. 12a e 12b cpv. 1 ORD sono rispettati.

E. Obblighi di diligenza particolari (art. 6 LRD)

§30 Oggetto e scopo della relazione d'affari

¹ L'intermediario finanziario deve identificare l'oggetto e lo scopo della relazione d'affari auspicata dalla controparte. Il risultato deve essere segnato in una nota scritta per l'incarto.

² L'estensione delle informazioni da raccogliere è in funzione del rischio rappresentato dalla controparte. Se si tratta di una relazione d'affari a rischio elevato, l'oggetto e lo scopo devono essere documentati in maniera esaustiva.

³ Se l'oggetto e lo scopo della relazione d'affari risultano dalle circostanze o dal contratto stesso non occorrono annotazioni ulteriori.

§31 Obbligo di chiarimento particolare

L'intermediario finanziario ha un obbligo di chiarimento particolare in merito al contesto economico e allo scopo della transazione o della relazione d'affari se:

- a) la relazione d'affari o la transazione appare inusuale, salvo se la sua legalità è manifesta;

- b) vi siano sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o un delitto fiscale qualificato (art. 305^{bis} cifra 1^{bis} CP) o che sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (art. 260^{ter} cifra 1 CP) o che essi servano a finanziare il terrorismo (art. 260^{quinquies} cpv. 1 CP).
- c) presenta un rischio superiore secondo i §§32 o 33.
- d) i dati della controparte, dell'avente economicamente diritto, di una persona autorizzata a firmare o i dati di una transazione coincidano o siano simili a quelli pubblicati dall'OAD PolyReg secondo l'art. 22a cpv. 2 lett. c LRD sul suo sito web, o sia altrimenti comunicato ai membri.
- e) una controparte, il suo detentore del controllo, avente economicamente diritto o rappresentante è su una lista della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) come destinatario di una sanzione. Sono riservate le prescrizioni della legge sugli embarghi e le ordinanze adottate in virtù della legge sugli embarghi, in particolare gli obblighi d'annuncio e di blocco.

§32 Relazioni d'affari che comportano un rischio superiore

¹ L'intermediario finanziario verifica caso per caso o tramite un sistema per la sorveglianza delle transazioni, se una relazione d'affari presenta un rischio superiore; considera per la sua valutazione gli indizi di riciclaggio conformemente all'Allegato dell'ORD-FINMA. In funzione dell'attività dell'intermediario finanziario vengono considerati segnatamente i criteri seguenti:

- a) la sede o il domicilio della controparte, del detentore del controllo o dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, segnatamente se ha la sede in uno dei paesi che il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) considera a rischio elevato oppure non cooperativo, nonché la nazionalità della controparte o dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali;
- b) il tipo e il luogo dell'attività della controparte o dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, segnatamente se l'attività è esercitata in uno dei Paesi che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo;
- c) l'assenza di un contatto personale con la controparte e con l'avente economicamente diritto;
- d) il tipo di prestazioni o di prodotti richiesti;
- e) l'ammontare dei valori patrimoniali depositati;
- f) l'ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita;
- g) il paese di origine o di destinazione di pagamenti frequenti, segnatamente per i pagamenti che provengono da o sono diretti in un paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo;
- h) la complessità delle strutture, in particolare attraverso l'utilizzo di diverse società di sede o di una società di sede con azionisti fiduciari, in una giurisdizione non trasparente, senza un motivo comprensibile o a fini di collocamento del patrimonio a breve termine;
- i) le transazioni frequenti che comportano rischi superiori.

² Al fine di concretizzare le disposizioni del cpv. 1, l'intermediario finanziario può stabilire autonomamente dei criteri ulteriori che gli permettono di riscontrare le relazioni d'affari a rischio per quel che riguarda il suo settore e i suoi clienti. Egli deve rendere noti questi criteri alla Direzione dell'OAD PolyReg.

³ Sulla base della sua analisi dei rischi, l'intermediario finanziario determina, per ogni criterio del cpv. 1, se esso è pertinente per la sua attività. Egli concretizza i criteri pertinenti nelle direttive interne e li prende in considerazione per identificare le proprie relazioni d'affari a rischio superiore. Le direttive interne devono inoltre disciplinare l'aggiornamento dei dossier dei clienti in base ad un approccio orientato al rischio. Ciò presuppone una categorizzazione dei clienti in classi di rischio.

⁴ Una relazione d'affari è sempre a rischio superiore quando:

- a) la relazione d'affari è avviata con una persona esposta politicamente² all'estero, o con una persona ad essa collegata o riconoscibilmente vicina per motivi personali, familiari o d'affari;
- b) la relazione d'affari viene avviata con una persona esposta politicamente a livello nazionale, o con una persona a lei vicina, se presenta almeno un altro criterio di rischio secondo le lett. d) ed e), o secondo il §32 cpv. 1 e 2;
- c) la relazione d'affari viene avviata con una persona esposta politicamente con funzione direttiva di un'associazione sportiva internazionale o con una persona esposta politicamente attiva in seno ad un'organizzazione intergovernativa o ancora con una persona vicina ad esse, se presenta almeno un altro criterio di rischio secondo le lett. d) ed e) o secondo il §32 cpv. 1 e 2;
- d) le relazioni d'affari con persone con sede in un paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo e nei confronti del quale il GAFI esorta ad adottare maggiore diligenza;
- e) la relazione d'affari in quanto tale, l'ammontare dei valori patrimoniali, o le dimensioni delle transazioni tenuto conto del profilo cliente o delle circostanze appaiano inusuali, fatto salvo il caso di una legalità manifesta.

⁵ Se una persona presenta un rischio superiore secondo il cpv. 4 lett. a) - d), è indifferente che si tratti della controparte, del detentore del controllo, dell'avente economicamente diritto o del rappresentante.

² Per persone politicamente esposte (PEP) s'intendono le seguenti persone: **a)** Persone alle quali all'estero sono affidate o erano affidate funzioni pubbliche dirigenziali, in particolare Capi di Stato e di governo, politici di alto rango a livello nazionale, alti funzionari dell'amministrazione, della giustizia, dell'esercito e dei partiti a livello nazionale, organi superiori delle imprese pubbliche d'importanza nazionale. **b)** Persone alle quali in Svizzera sono affidate o erano affidate funzioni pubbliche dirigenziali nella politica, nell'amministrazione, nell'esercito e nella giustizia, nonché membri del consiglio d'amministrazione o della direzione di imprese statali d'importanza nazionale. A partire da 18 mesi dalla fine della carica le persone esposte politicamente a livello nazionale cessano di essere considerate persone politicamente esposte. **c)** Persone alle quali sono affidate o erano affidate funzioni dirigenziali presso organizzazioni intergovernative o federazioni sportive internazionali. Per federazioni sportive internazionali s'intendono il Comitato internazionale olimpico stesso e le organizzazioni non governative riconosciute dal Comitato internazionale olimpico, che regolano a livello globale almeno una tipologia di sport ufficiale. **d)** Per persone legate a persone politicamente esposte s'intendono le persone fisiche che sono riconoscibilmente legate per ragioni familiari, personali o d'affari alle persone esposte politicamente.

⁶ Nei suoi criteri per valutare se le imposte sottratte raggiungono la soglia del delitto fiscale qualificato giusta l'art. 305^{bis} cifra 1^{bis} CP, l'intermediario finanziario può basare la sua valutazione sull'aliquota massima del paese di domicilio fiscale del cliente e rinunciare alla determinazione dei singoli fattori fiscali. Nell'effettuare la sua valutazione, l'intermediario finanziario tiene conto delle imposte secondo la LIFD, la LAID e la truffa in materia di tasse giusta l'art. 14 DPA.

⁷ L'avvio di relazioni d'affari che presentano rischi superiori necessita dell'accordo di una persona o di un organo superiore oppure della direzione (§34 cpv. 4).

§33 Transazioni che comportano un rischio superiore

¹ L'intermediario finanziario stabilisce criteri per identificare le transazioni che comportano rischi superiori. In funzione dell'attività dell'intermediario finanziario vengono considerati segnatamente i criteri seguenti:

- a) l'ammontare dei valori patrimoniali o il volume della transazione si distanzia dal profilo del cliente o appare quantomeno inusuale, segnatamente quando vi sono indizi di riciclaggio di denaro secondo l'Allegato all'ORD-FINMA, senza che vi sia una giustificazione difendibile in merito;
- b) le divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle effettuate nell'ambito della stessa relazione d'affari o in relazioni d'affari simili;
- c) i pagamenti provenienti da - o diretti in - un paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo e nei confronti del quale il GAFI esorta ad adottare maggiore diligenza.

² Sono considerate in ogni caso transazioni che comportano un rischio superiore:

- a) le transazioni mediante le quali all'inizio di una relazione d'affari vengono fisicamente apportati valori patrimoniali per un controvalore superiore a 100'000 franchi in una volta o in modo scaglionato;
- b) i pagamenti provenienti da o diretti in un paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo e nei confronti del quale il GAFI esorta a adottare maggiore diligenza;
- c) in caso di trasferimenti di denaro o di valori, se una o più transazioni che sembrano collegate tra loro raggiungono o superano la cifra di 5'000 franchi.

³ Al fine di concretizzare le disposizioni del cpv. 1, l'intermediario finanziario può stabilire autonomamente dei criteri precisi che gli permettono di riscontrare transazioni che presentano dei rischi superiori per quel che riguarda il suo settore e i suoi clienti. Egli deve rendere noti questi criteri alla Direzione dell'OAD PolyReg.

§34 Sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni

¹ L'intermediario finanziario prende le misure appropriate a livello di personale e di organizzazione al fine d'assicurare una sorveglianza efficace sulle relazioni d'affari e sulle transazioni.

² In caso di relazioni d'affari durature, l'intermediario finanziario deve raccogliere le informazioni necessarie ad una sorveglianza efficace, documentarle e tenerle aggiornate (profilo cliente).

³ In particolare, gli intermediari finanziari devono conoscere le loro controparti nel contesto delle relazioni d'affari durature, in maniera tale da poter decidere se una transazione o una relazione d'affari è insolita.

⁴ La direzione generale o almeno uno dei suoi membri decide in merito a:

- a) l'avvio delle relazioni d'affari durevoli con persone politicamente esposte ai sensi del §32 cpv. 4 lett. a) e lett. b) e annualmente in merito al proseguimento della relazione d'affari;
- b) la prescrizione di controlli regolari di tutte le relazioni d'affari che comportano rischi superiori, nonché la relativa sorveglianza e valutazione.

⁵ Gli intermediari finanziari con un'attività di gestione patrimoniale molto importante e con strutture con numerosi livelli gerarchici possono delegare questa responsabilità alla direzione di un'unità operativa.

§35 Momento e contenuto dei chiarimenti

¹ Qualora le condizioni dell'obbligo di chiarimento particolare siano adempiute, l'intermediario finanziario procede senza indugi al chiarimento particolare.

² A seconda delle circostanze, devono essere chiarite:

- a) l'origine dei valori patrimoniali consegnati;
- b) a quale scopo i valori patrimoniali prelevati vengono utilizzati;
- c) il retroscena economico dei versamenti in entrata;
- d) l'origine del patrimonio della controparte e dell'avente economicamente diritto;
- e) l'attività professionale o commerciale esercitata dalla controparte e dell'avente economicamente diritto;
- f) la situazione finanziaria della controparte e dell'avente economicamente diritto;
- g) per le persone giuridiche: chi le controlla;
- h) in caso di trasferimento di denaro e di valori: nome, cognome e indirizzo del beneficiario.

§36 Procedura e conseguenze

¹ Secondo le circostanze i chiarimenti consistono nel:

- a) richiedere delle informazioni/indicazioni scritte o orali alla controparte o all'avente economicamente diritto;
- b) visitare il luogo dove opera la controparte o l'avente economicamente diritto;
- c) consultare le fonti e le banche dati accessibili pubblicamente
- d) richiedere delle informazioni/indicazioni a terzi.

² L'intermediario finanziario verifica se i risultati dei chiarimenti sono plausibili e li documenta.

³ L'intermediario finanziario deve interrompere la relazioni d'affari ai sensi del §27 e §28, riservato il §29, se:

- a) sussistono dubbi in merito a informazioni fornite dalla controparte anche dopo la conclusione della procedura di chiarimento particolare;
- b) nutre il sospetto che gli siano state scientemente fornite informazioni false sull'identità della controparte o dell'avente economicamente diritto.

F. Obbligo di allestire e conservare documenti e ricorso a terzi (art. 7 LRD)

§37 Allestimento e organizzazione dei documenti

¹ L'intermediario finanziario allestisce i documenti ed i giustificativi relativi alle sue relazioni con la controparte e alle transazioni effettuate in maniera tale che uno specialista esterno, in particolare l'OAD PolyReg ed i suoi auditors, possano verificare il rispetto del Regolamento e della LRD da parte dell'intermediario finanziario.

² L'intermediario finanziario allestisce, ai sensi del §44 cpv.1 degli Statuti, un registro LRD attestante tutte le relazioni d'affari rilevanti dal punto di vista della LRD, nel quale documenta tutte le identificazioni, accertamenti e chiarimenti secondo i §§7 - 36, così come le comunicazioni ai sensi dell'art. 9 LRD. Dossiers di relazioni a rischio superiore o con persone esposte politicamente devono essere riconoscibili come tali. Le comunicazioni e gli atti collegati sono da archiviare separatamente.

³ I documenti devono permettere di ricostruire ogni singola transazione.

⁴ A seconda della relazione, devono essere richieste le seguenti informazioni:

- a) nei trasferimenti di denaro o di valori devono figurare sulla ricevuta di pagamento il nome e l'indirizzo dell'intermediario finanziario.
- b) nell'esecuzione di ordini di bonifico, l'intermediario finanziario indica il nome, l'indirizzo e il numero di conto dell'ordinante, così come il nome e il numero di conto del beneficiario. In mancanza di un numero di conto, è indicato un numero di riferimento relativo alla transazione. L'indirizzo dell'ordinante può essere sostituito dalla data di nascita e dal luogo di nascita, dal numero d'identificazione come cliente o dal numero d'identità nazionale dell'ordinante. L'intermediario finanziario assicura che le indicazioni sull'ordinante siano esatte e complete e che le informazioni sul beneficiario siano complete.

⁵ Ai sensi dell'art. 7 LRD, i documenti e i giustificativi devono essere conservati in un luogo sicuro, affinché l'intermediario finanziario possa soddisfare entro un congruo termine eventuali richieste di informazioni dall'OAD PolyReg, da un auditor designato, dalla FINMA e richieste di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale.

⁶ È consentita la gestione e l'archiviazione elettronica di dossiers. I supporti di salvataggio o i servers devono essere situati in Svizzera. La protezione contro le modifiche non autorizzate, la possibilità di accesso e lettura immediata e un numero sufficiente di copie deve essere garantito in sicurezza, secondo gli standard attuali della tecnica.

§38 Condizioni per il ricorso a terzi

¹ Per la verifica dell'identità della controparte e del rappresentante della persona giuridica, per l'accertamento dell'avente economicamente diritto, per il rinnovo della verifica dell'identità della controparte o dell'avente economicamente diritto, così come per lo svolgimento di chiarimenti particolari, l'intermediario finanziario può ricorrere al supporto di un ausiliario ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 lett. b ORD o di un altro intermediario finanziario, se quest'ultimo è sottoposto a una sorveglianza e a una regolamentazione equivalente in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro.

² Su richiesta scritta e se esistono motivi sufficienti, l'OAD PolyReg può autorizzare un intermediario finanziario ad affidare i compiti relativi agli obblighi di diligenza ad un terzo che non è un intermediario finanziario ai sensi del cpv. 1. A questo proposito l'intermediario finanziario deve concludere un contratto scritto con il suddetto terzo e garantire, da una parte, che l'ha diligentemente selezionato e istruito sui suoi compiti e, d'altra parte, che lo sorveglierà scrupolosamente nell'esecuzione degli obblighi a lui delegati.

§39 Responsabilità dell'intermediario finanziario in caso di ricorso a terzi

¹ L'intermediario finanziario rimane in ogni caso responsabile della corretta esecuzione dei compiti che gli sono stati affidati.

² Tramite misure appropriate (conferma d'invio, trasmissione criptata, ecc.), l'intermediario finanziario deve assicurare che le copie in suo possesso, che devono essere conservate, corrispondano ai documenti originali che sono serviti a adempiere gli obblighi di diligenza.

³ La subdelega da parte della persona incaricata è esclusa.

§39^{bis} Rinuncia all'adempimento degli obblighi di diligenza e agevolazioni

¹ Nel caso di relazioni d'affari continue, nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi, come anche in ambito di leasing di finanziamento, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza alle condizioni di cui l'art. 11 ORD-FINMA.

² In caso di emissione di mezzi di pagamento, così come in caso di emissione di crediti al consumo, si possono applicare le agevolazioni conformemente all'art. 12 in combinato disposto con l'art. 78 cpv. 2 ORD-FINMA.

³ L'OAD PolyReg, in accordo con la FINMA e su richiesta motivata di un membro, può autorizzare altre e ulteriori agevolazioni. Il membro si assume i costi della procedura.

G. Provvedimenti organizzativi (art. 8 LRD)

§40 Misure dell'OAD PolyReg

¹ In caso di bisogno o di cambiamento delle circostanze, l'OAD PolyReg prende delle misure complementari per prevenire e lottare contro il riciclaggio di denaro.

- ² In questo ambito, l'OAD PolyReg può in particolare rilasciare delle direttive su:
- a) in quali casi il Direttore dell'OAD PolyReg deve essere informato;
 - b) il modo concreto in cui l'intermediario finanziario deve adempiere i suoi compiti di documentazione (per es. allestendo a tal proposito degli appositi formulari, ecc.).

³ Nel caso in cui vengano constatate delle mancanze di portata minore, l'OAD PolyReg può rinunciare alla procedura di sanzione e pronunciare un ammonimento scritto, sempre che non si tratti di un caso di recidiva.

⁴ Gli intermediari finanziari attivi nell'ambito di trasferimento di denaro e valori tengono un elenco aggiornato di tutto il personale ausiliario da loro impiegato e degli agenti che fanno capo al loro sistema; ogni mutazione è da comunicare al Direttore dell'OAD PolyReg. Essi assicurano il rispetto da parte loro e del loro personale ausiliario delle disposizioni di cui l'art. 2 cpv. 3 lett. b ORD.

⁵ Per gli intermediari finanziari attivi nell'ambito di trasferimento di denaro o valori è obbligatorio il supporto di un sistema informatico per la determinazione e sorveglianza di transazioni a rischio superiore, se negli ultimi 12 mesi il volume delle transazioni ha superato le 500 unità. Il Direttore può eventualmente disporre che esso sia utilizzato anche per altri tipi di transazioni di massa.

§41 Misure dell'intermediario finanziario

¹ L'intermediario finanziario garantisce un monitoraggio efficace delle relazioni d'affari e delle transazioni e si assicura che i rischi superiori siano identificati.

² L'intermediario finanziario designa internamente le persone che, in quanto interlocutori dell'OAD PolyReg (persona di contatto), sono competenti e responsabili per la corretta gestione dei dossiers LRD (persona responsabile dei dossiers), per la formazione interna (persona responsabile della formazione) e per la decisione di effettuare una comunicazione (persona responsabile della comunicazione e supplente). Più funzioni possono essere attribuite alla stessa persona.

³ Per gli intermediari finanziari iscritti al registro di commercio, l'interlocutore dell'OAD PolyReg (persona di contatto) dev'essere iscritto al registro di commercio in qualità di organo o rappresentante dell'intermediario finanziario e disporre del diritto di firma. In caso di firma collettiva, una procura speciale supplementare verso l'OAD dev'essere fornita in modo da garantire una rappresentanza unica. Per gli altri titolari delle funzioni indicate, una procura speciale relativa alla funzione è sufficiente. Il Direttore può esigere che la persona di contatto sia domiciliata in Svizzera e, in caso di dubbio, richiedere una conferma di domicilio ufficiale.

⁴ L'intermediario finanziario designa una o più persone qualificate che costituiscono il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro. La persona designata quale persona di contatto e la persona responsabile della formazione fanno parte del servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro e assumono essi stessi la funzione di servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro, a meno che non vengano designate altre persone.

⁵ Il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro prepara delle direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (inclusa una categorizzazione dei rischi conformemente al §32 cpv. 3) e pianifica e sorveglia la formazione interna. Questo servizio fornisce il sostegno e i consigli necessari ai responsabili gerarchici e alla direzione nell'applicazione del presente Regolamento, senza tuttavia liberare questi ultimi dalla loro responsabilità.

⁶ Per grosse imprese in cui più di 20 persone sono coinvolte in compiti rilevanti ai sensi della LRD, è obbligatoria una separazione del personale tra coloro che svolgono la sorveglianza e coloro che sono responsabili degli affari; in particolare in questi casi il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro ha i seguenti compiti:

- a) sorvegliare, d'intesa con l'organo di revisione interno, la società di audit e i responsabili gerarchici, l'applicazione delle direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
- b) definire i parametri del sistema di sorveglianza delle transazioni secondo il §40 cpv. 5;
- c) ordinare la valutazione degli annunci generati dal sistema di sorveglianza delle transazioni;
- d) ordinare i chiarimenti complementari secondo il §35 oppure deve eseguirli lui stesso;
- e) assicurare che l'organo della direzione competente per decidere l'avvio o il proseguimento di relazioni d'affari in conformità con il §34 cpv. 4 riceva le informazioni necessarie per la sua decisione;
- f) svolgere un'analisi dei rischi relativi al settore di attività e alla tipologia di clientela dell'intermediario finanziario, nell'ottica della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, considerando in particolare la sede o il domicilio dei clienti, il segmento dei clienti, nonché i prodotti e i servizi offerti. L'analisi dei rischi è approvata dal Consiglio di amministrazione o dalla direzione generale ed è aggiornata periodicamente.

⁷ L'intermediario finanziario che dispone di più di otto collaboratrici o collaboratori attivi in un'attività soggetta alla LRD deve stabilire un concetto scritto relativo al controllo delle procedure interne. Questo concetto deve contenere in particolare le seguenti direttive e informazioni:

- a) i casi nei quali l'OAD PolyReg deve essere informato;
- b) la procedura di avvio di nuove relazioni d'affari;
- c) il nome della persona che decide in merito all'avvio e al proseguimento delle relazioni d'affari comportanti un rischio superiore;
- d) il contenuto e la gestione dei dossier LRD;
- e) l'archiviazione e la conservazione dei documenti;
- f) la ripartizione interna dei compiti e delle competenze.

§41^{bis} Sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione

¹ L'intermediario finanziario che possiede succursali all'estero oppure dirige un gruppo finanziario che comprende società estere determina, limita e controlla in maniera globale i suoi rischi giuridici e di reputazione legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. In particolare, esso provvede affinché:

- a) il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro o un altro servizio indipendente dell'intermediario finanziario svolga periodicamente un'analisi dei rischi su base consolidata;
- b) disponga, almeno su base annuale, di un rendiconto standardizzato contenente sufficienti dati sia quantitativi che qualitativi sulle succursali e le società del gruppo, in modo tale da poter valutare in maniera affidabile e su base consolidata i suoi rischi giuridici e di reputazione;
- c) le succursali e le società del gruppo lo informino di propria iniziativa e tempestivamente in merito all'avvio e al proseguimento delle relazioni d'affari maggiormente significative a livello globale dal punto di vista dei rischi, in merito alle transazioni maggiormente significative a livello globale dal punto di vista dei rischi, nonché in merito ad altre variazioni sostanziali dei rischi giuridici e di reputazione, in particolare se esse riguardano valori patrimoniali importanti o persone politicamente esposte;
- d) la funzione di compliance del gruppo svolga regolarmente controlli interni basati sul rischio presso le succursali e le società del gruppo, compresi controlli a campione in loco di singole relazioni d'affari.

² Esso assicura che:

- a) gli organi di sorveglianza interni, segnatamente la funzione di compliance e l'organo di revisione interno, e la società di audit del gruppo dispongano, in caso di bisogno, di un accesso alle informazioni concernenti le relazioni d'affari individuali di tutte le succursali e le società del gruppo; non è obbligatoria né la costituzione di una banca dati centralizzata delle controparti e degli aventi economicamente diritto a livello del gruppo, né un accesso centralizzato degli organi di sorveglianza interni del gruppo alle banche dati locali;
- b) su richiesta, le succursali e le società del gruppo mettano rapidamente a disposizione degli organi competenti del gruppo le informazioni necessarie alla sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione.

³ Un intermediario finanziario che constata che l'accesso alle informazioni relative alle controparti, ai detentori del controllo, agli aventi economicamente diritto dei valori patrimoniali è - in certi paesi - escluso o seriamente ostacolato per motivi d'ordine giuridico o pratico, ne informa immediatamente la Direzione dell'OAD PolyReg.

⁴ L'intermediario finanziario che fa parte di un gruppo finanziario svizzero o internazionale garantisce l'accesso - in caso di bisogno - alle informazioni concernenti determinate relazioni d'affari agli organi di controllo interni o alla società di audit del gruppo, nella misura necessaria alla gestione globale dei rischi giuridici e di reputazione, restando nei limiti permessi dal diritto svizzero.

⁵ Se un intermediario finanziario con sede in Svizzera o di cui i collaboratori sono domiciliati o residenti all'estero esercita delle attività all'estero, senza disporre di una succursale, di una società madre o di una filiale, deve assicurarsi, oltre al rispetto della legislazione svizzera, di non violare le prescrizioni estere di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

H. Obbligo di comunicazione e diritto di comunicazione

§42 Circostanze di comunicazione

¹ L'obbligo di comunicazione e il diritto di comunicazione si basano sulle disposizioni di Legge (art. 9 LRD e art. 305^{ter} cpv. 2 CP).

² Se l'intermediario finanziario non effettua alcuna comunicazione perché è riuscito a dissipare ogni sospetto mediante chiarimenti particolari secondo il §31 del Regolamento, ne documenta i motivi soggiacenti.

§43 Forma della comunicazione

¹ Lo scambio di corrispondenza con l'Ufficio di comunicazione (MROS) si basa sulle disposizioni degli artt. 3a dell'Ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD, RS 955.23) e art. 9 cpv. 1^{ter} LRD.

² L'OAD PolyReg deve essere informato senza indugio con una copia dell'avvenuta comunicazione e delle seguenti comunicazioni da parte dell'Ufficio di comunicazione. Ciò vale anche nei casi dell'art. 305^{ter} cpv. 2 CP.

I. Blocco dei beni e divieto d'informazione

§44 Blocco dei beni

Il blocco dei beni deve avvenire conformemente all'art. 10 LRD.

§45 Divieto d'informazione

¹ In relazione all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 9 LRD e al diritto di comunicazione dell'art. 305^{ter} cpv. 2 CP, secondo l'art. 10a LRD va rispettato il divieto d'informazione.

² Qualora un intermediario finanziario informi un altro intermediario finanziario della comunicazione effettuata sulla base dell'art. 9 LRD o art. 305^{ter} cpv. 2 CP, costui deve rispettare la disposizione dell'art. 12c ORD.

§46 Esclusione della responsabilità penale e civile

In relazione all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 9 LRD e al diritto di comunicazione dell'art. 305^{ter} cpv. 2 CP, per l'esclusione della responsabilità penale e civile vige l'art. 11 LRD.

K. Disposizioni particolari per le persone soggette a segreto professionale

§47 Avvocati e notai

Gli avvocati ed i notai non sono soggetti agli obblighi di diligenza e di comunicazione se ricevono da terzi dei valori patrimoniali, dei quali non sono essi stessi gli aventi economicamente diritto, e che amministrano su conti/depositi per i quali sono soggetti al segreto professionale secondo l'art. 321 CP.

§48 Conti soggetti a segreto professionale

¹ Sono esclusivamente soggetti a segreto professionale ai sensi dell'art. 321 CP i conti/depositi che conseguono i seguenti scopi e che sono designati di conseguenza:

- a) pagamento degli anticipi o delle tasse di giustizia, delle cauzioni, dei contributi di diritto pubblico, ecc., nonché versamenti a favore di - o da - una parte, da terzi o da un'autorità, così come, per quanto possibile, gli investimenti a corto termine ad esso collegati (designazione per es.: "conto clienti"/"conto di esecuzione");
- b) deposito di valori patrimoniali così come, per quanto possibile, gli investimenti ad esso collegati, relativi ad una divisione ereditaria in corso o ad un'esecuzione testamentaria (denominazione per es.: "successione" o "divisione ereditaria");
- c) deposito di valori patrimoniali così come, per quanto possibile, gli investimenti ad esso collegati, relativi alla liquidazione dei beni nel quadro di un divorzio o di una separazione (denominazione per es.: "liquidazione del regime matrimoniale"/"divorzio");
- d) deposito a titolo di garanzia così come, per quanto possibile, gli investimenti ad esso collegati, di valori patrimoniali nell'ambito di questioni di diritto civile o di diritto pubblico (denominazione per es.: "conto Escrow", "conto bloccato per acquisto di azioni", "conto a titolo di garanzia", "deposito per cauzioni di imprenditori", "deposito per imposta sugli utili da sostanza immobiliare", ecc.);
- e) deposito di valori patrimoniali così come, per quanto possibile, gli investimenti ad esso collegati, nell'ambito di procedure di diritto civile o di diritto pubblico dinanzi ai tribunali ordinari e tribunali arbitrali, così come nell'ambito di procedure d'esecuzione forzata (denominazione per es.: "anticipi" o "garanzia cauzione giudiziaria", "massa fallimentare", "procedura arbitrale", ecc.).

² La Delegazione del Comitato Direttivo dell'OAD PolyReg è competente, nel rispetto del segreto professionale, per le questioni di delimitazione tra le attività d'intermediario finanziario e le attività forensi d'avvocato o di notaio.

L. Audit

§49 Auditors

¹ Con l'accettazione degli Statuti, i membri autorizzano il Comitato Direttivo a nominare degli auditors permanenti ed indipendenti ai quali è conferito il compito di audit periodico ordinario dei membri. Gli auditors secondo il §33 e §34 degli Statuti, devono essere abilitati dall'OAD PolyReg giusta l'art. 24a LRD.

² Gli auditors operano su mandato dell'OAD PolyReg, ma a spese del membro controllato e consegnano al Direttore, all'attenzione del Comitato Direttivo, un rapporto scritto concernente il risultato delle verifiche effettuate.

³ In caso di verifica di una persona soggetta al segreto professionale, l'auditor è sottoposto al segreto professionale speciale del membro. Rapporti che contengono delle informazioni soggette al segreto professionale devono essere segnalati direttamente alla Delegazione del Comitato Direttivo.

§50 Responsabili d'inchiesta indipendenti

Gli audits straordinari atti al chiarimento di irregolarità o di violazioni sono eseguiti da un Responsabile d'inchiesta indipendente, salvo che essi non siano già eseguiti dal Direttore o che vengano effettuati nell'ambito di una procedura di sanzione. Il Responsabile d'inchiesta indipendente agisce su mandato del Comitato Direttivo e informa quest'ultimo riguardo alle sue constatazioni redigendo un rapporto scritto. Il membro sostiene i costi relativi all'audit straordinario eseguito dal Responsabile d'inchiesta indipendente.

§51 Audit periodico ordinario

¹ L'OAD PolyReg veglia affinché ogni membro sia controllato in loco nella sua azienda mediamente ogni 12 mesi da parte di un auditor che verifica il rispetto degli obblighi statutari, di diligenza e di comunicazione.

² Il Direttore dell'OAD PolyReg assegna all'auditor un mandato specifico per procedere ad una verifica presso un determinato membro in una certa data o entro una scadenza precisa. Egli può prolungare questa scadenza per motivi seri.

³ D'ufficio o su richiesta scritta di un membro, il Direttore può rimandare al massimo due volte l'audit ordinario di un anno, se:

- a) l'ultimo audit è stato eseguito da un auditor designato dall'OAD PolyReg e non era il primo audit;
- b) gli ultimi due audits non hanno rilevato nessuna lacuna di rilievo; e
- c) per il membro e la sua attività, secondo una valutazione basata sui rischi tenendo in conto delle dimensioni dell'attività (volume delle transazioni, valori patrimoniali gestiti, numero di clienti, ecc.), dell'origine dei clienti, del settore d'attività e della stabilità delle relazioni d'affari, sussiste solo un rischio minimo di riciclaggio di denaro. Il trasferimento di denaro e valori è considerato in ogni caso come rischio superiore.

I motivi che hanno portato all'approvazione o al rifiuto della richiesta devono essere documentati.

⁴ La richiesta per il primo rinvio dell'audit deve essere inoltrata al Segretariato entro 6 mesi dall'ultimo audit ordinario; la richiesta per il secondo rinvio può essere inoltrata al più presto dopo 12 mesi e al più tardi dopo 18 mesi dall'ultimo audit ordinario. Rimane riservato il diritto all'OAD PolyReg di compiere un audit ordinario in ogni momento e senza indicazione del motivo.

⁵ Gli audits sono annunciati oppure - se lo scopo dell'audit lo richiede - non vengono annunciati. Essi riguardano almeno l'intero periodo intercorso dall'ultimo audit.

⁶ Il membro controllato deve mettere a disposizione dell'auditor i giustificativi e documenti che gli permettono di verificare il rispetto degli obblighi. L'auditor può esigere la visione della contabilità del membro controllato, così come degli estratti dei conti della sua società o dei suoi clienti. Il membro deve inoltre comunicare all'auditor tutte le informazioni rilevanti.

⁷ Gli auditors si legittimano presso il membro per mezzo del mandato dell'OAD PolyReg. Essi rispettano il segreto d'ufficio e il segreto professionale dei membri.

§52 **Contenuto dell'audit**

¹ Gli auditors verificano il pieno rispetto delle disposizioni della LRD, degli Statuti e del presente Regolamento e fanno rapporto all'OAD PolyReg tramite i formulari previsti.

² L'audit si effettua secondo le disposizioni del Concetto di sorveglianza dell'OAD PolyReg e deve in particolar modo stabilire se:

- a) i documenti necessari per ottemperare agli obblighi di diligenza e di documentazione sono allestiti e conservati correttamente;
- b) i documenti sopraccitati permettono di concludere che gli obblighi di identificazione e di chiarimento sono stati adempiuti;
- c) l'obbligo di comunicazione è stato adempiuto correttamente;
- d) l'obbligo di formazione è stato rispettato e i collaboratori mostrano un livello di conoscenza sufficiente, rispettivamente se un concetto di formazione interna è allestito e implementato.

³ L'audit si prefigge anche di verificare se le condizioni d'affiliazione all'OAD PolyReg sono sempre adempiute e se tutte le mutazioni giuste il §8 degli Statuti sono state immediatamente annunciate.

⁴ Gli auditors trasmettono una copia del loro rapporto al Direttore dell'OAD PolyReg al più tardi entro 14 giorni dalla fine dell'audit. Essi annunciano inoltre immediatamente e oralmente al Direttore dell'OAD PolyReg le infrazioni gravi che hanno constatato o i loro sospetti fondati di infrazioni gravi. L'auditor valuta i rischi che presenta l'attività dell'intermediario finanziario e può fare una proposta per altri provvedimenti. Il Comitato Direttivo decide su richiesta del Direttore sul proseguimento della procedura (nomina di un responsabile d'inchiesta indipendente, sanzioni, comunicazione alla FINMA).

§53 Audit straordinario

¹ Un Responsabile d'inchiesta indipendente può essere nominato per chiarire circostanze sospette o irregolarità, così come in caso di constatazione di infrazione. Egli invia il suo rapporto scritto al Comitato Direttivo delegato o alla Delegazione del Comitato Direttivo dell'OAD PolyReg. Egli chiarisce in maniera approfondita le circostanze dubbie o poco chiare.

² Il Responsabile d'inchiesta indipendente raccoglie i mezzi di prova per gli atti e redige un rapporto scritto con le sue conclusioni. Egli può allegare una proposta di sanzione al suo rapporto.

³ Il membro in questione aiuta il Responsabile d'inchiesta indipendente nello svolgimento dei suoi compiti e gli permette una consultazione illimitata.

⁴ I costi di un audit straordinario sono stabiliti dal Comitato Direttivo. Di norma essi sono a carico del membro. Il Direttore dell'OAD PolyReg procede al loro incasso.

M. Sistema di sanzioni

§54 Sanzioni

¹ I motivi di sanzionamento, la natura delle sanzioni e l'ammontare delle multe sono determinati dal §45 cpv. 1 a 4 degli Statuti.

² Sempre che sia necessario e possibile, la sanzione dev'essere combinata all'ordine di ripristino della legalità entro un termine di tre mesi al massimo. Tale richiesta può contenere delle istruzioni e delle condizioni riguardo all'organizzazione interna del membro.

³ Gli emolumenti per le decisioni di sanzione vanno in regola generale da 200 franchi a 3'000 franchi e sono fissati entro tali limiti a seconda del dispendio e dell'importanza della procedura. In casi particolarmente complessi, l'ammontare massimo può essere aumentato al massimo della metà.

§55 Multa

¹ Per il calcolo dell'ammontare della multa deve essere presa in considerazione la gravità della violazione, il grado di colpa e la capacità finanziaria del membro. Delle pene o misure statali parallele non impediscono all'OAD PolyReg di infliggere allo stesso tempo le proprie sanzioni. Esse possono tuttavia essere ridotte se il cumulo delle pene inflitte fosse troppo gravoso e di una severità eccessiva.

² In caso di infrazioni commesse per negligenza può essere emanato un avvertimento al posto di una multa. In caso di rinuncia a una sanzione, la pronuncia di un ammonimento giusta il §40 dev'essere analizzata.

§56 Esclusione

¹ L'esclusione può essere pronunciata in caso di violazioni di cui il §54 cpv. 1, se il membro non ha ripristinato la situazione conforme alle disposizioni legali, al presente Regolamento o agli Statuti nel termine impartito o in caso di ripetute violazioni.

² Un membro è escluso se non soddisfa più le condizioni d'affiliazione, in particolar modo se egli - dal punto di vista del personale o dell'organizzazione - non garantisce più un'attività irreprensibile e non ripristina la legalità entro il termine stabilito di massimo tre mesi.

³ Si può rinunciare ad un avvertimento o all'assegnazione di un termine per il ripristino della conformità quando queste misure appaiono inutili.

⁴ Un membro deve essere escluso qualora egli abbia violato intenzionalmente o per negligenza grave importanti disposizioni della LRD, in particolare l'obbligo di comunicazione o casi di cui §8 cpv. 4 degli Statuti e §10 cpv. 2 degli Statuti.

⁵ L'esclusione o la minaccia d'esclusione possono in ogni caso essere accompagnate da una multa.

§57 Procedura d'esclusione

¹ Un ricorso contro la decisione di esclusione non ha effetto sospensivo quando il membro non ottempera più alle condizioni di affiliazione, quando il membro non può più essere adeguatamente sorvegliato, quando l'adempimento ineccepibile dei doveri per il futuro appare dubbio, quando l'esclusione è giustificata da motivi imperativi (§56 cpv. 4) o se interessi di terzi sembrano essere messi in pericolo dalla continuazione dell'attività del membro.

² I membri che non sono più raggiungibili all'ultimo indirizzo comunicato, fossero limitati nell'esercizio dei diritti civili, o fosse aperta nei loro confronti una procedura di fallimento, possono essere direttamente esclusi.

³ Se l'intermediario finanziario dispone di più organi responsabili e collaboratori, e se il motivo di esclusione fosse imputabile ad uno solo di loro, senza che siano riscontrate colpe proprie negli altri o responsabilità organizzative, è possibile prescindere da un'esclusione e invece infliggere una multa, se il membro dimostra che tutti i dipendenti e gli organi che hanno commesso errori hanno abbandonato l'azienda e che non esercitano alcuna posizione dominante relativamente al diritto di voto o alla partecipazione al capitale con un terzo o più, da soli o in accordo con terzi.

⁴ Nel caso di una giustificazione di cui al capoverso 3, il Comitato Direttivo può, su richiesta, riconsiderare la decisione di esclusione che non sia cresciuta in giudicato, se viene fornita una garanzia che copra l'ammontare della presunta multa e i costi della procedura arbitrale pendente. Il Comitato Direttivo fissa la somma della cauzione. Nel caso il Comitato Direttivo rivalutasse la decisione di esclusione, può nuovamente fissare la cifra della multa.

§58 Rapporto alla FINMA

¹ Qualora fosse prevista una procedura di sanzione contro un membro affiliato che potrebbe concludersi con un'esclusione dell'OAD PolyReg, la decisione di avviare la procedura, come quella di concluderla, viene comunicata alla FINMA.

² Se la procedura concerne una persona soggetta al segreto professionale, la Delegazione del Comitato Direttivo deve garantire il mantenimento del segreto professionale prendendo delle misure appropriate (documenti anonimi, ecc.).

§59 Rimedi giuridici in seno all'associazione

Tutte le decisioni di sanzione previste possono essere oggetto di un ricorso al Tribunale arbitrale in conformità al §37 degli Statuti.

N. Formazione

§60 Obbligo di formazione, svolgimento e dispense

¹ La formazione comprende una formazione di base e una formazione continua annuale.

² Gli organi operativi del membro, così come tutti i collaboratori incaricati di compiti inerenti alla LRD devono seguire una formazione di base dell'OAD PolyReg. I collaboratori devono inoltre essere formati internamente sulle misure e direttive adottate dal membro per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

³ L'obbligo di formazione continua è adempiuto se tutte le persone indicate al §41 cpv. 2 del Regolamento hanno seguito la formazione continua annuale. Inoltre, è da garantire internamente che le informazioni rilevanti per il settore d'attività del membro siano trasmesse ai collaboratori tramite formazioni interne.

§61 Svolgimento della formazione

¹ La segreteria organizza i corsi di formazione di base e di formazione continua. Il Direttore può, su richiesta anticipata del membro, riconoscere come valido l'adempimento dell'obbligo di formazione continua equivalente seguita dal membro presso un altro organismo di formazione.

² Gli organi attivi nell'attività operativa del membro e tutti i collaboratori incaricati di compiti inerenti alla LRD devono partecipare a un corso di formazione di base entro un termine adeguato, ma al più tardi entro sei mesi dalla loro entrata in servizio presso il membro.

³ Il membro può svolgere, con l'autorizzazione del Direttore, una propria formazione di base a patto che disponga di un responsabile della formazione con competenze approfondite. In questo caso, il membro deve preparare un concetto di formazione scritto e dettagliato che sarà sottoposto alla verifica del Direttore. L'OAD PolyReg supervisiona l'attuazione del concetto di formazione. Gli auditors sono tenuti a verificare e documentare questo punto nell'ambito delle loro verifiche.

§62 Dispensa

¹ Se i nuovi collaboratori incaricati di compiti inerenti alla LRD hanno già assolto altrove una formazione sugli obblighi e la messa in atto della LRD o dispongono di una lunga esperienza professionale nel settore delle attività inerenti la LRD, il membro può presentare domanda scritta di dispensa all'OAD PolyReg. La domanda deve essere motivata ed inoltrata entro un termine di tre mesi. Il membro è responsabile che i collaboratori dispensati dalla formazione di base seguano una formazione interna concernente le normative dell'OAD PolyReg e sulle misure e le direttive interne all'impresa in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro.

² Le persone incaricate di compiti LRD in seno a un membro che non esercita a titolo professionale³ sono dispensate dalla formazione di base e dalla formazione continua annuale a condizione che il membro non eserciti alcuna attività professionale e a condizione che abbia inoltrato tempestivamente la sua dichiarazione di inattività per l'anno seguente. Non appena vengono raggiunti i valori soglia per titolo professionale, vigono nuovamente anche gli obblighi di formazione di base e formazione continua ai sensi del §60 del Regolamento.

§63 Obiettivo della formazione

¹ Per una buona applicazione della LRD, le persone incaricate di compiti inerenti alla LRD devono avere delle conoscenze appropriate alla loro funzione in materia di disposizioni legali, di forme di riciclaggio, della regolamentazione dell'OAD PolyReg e delle misure interne all'impresa prese per lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, le quali sono richieste per una messa in opera conforme alla LRD.

² Il programma di formazione ha lo scopo di trasmettere delle conoscenze sulle disposizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, in particolare sugli obblighi di diligenza (art. 3-8 LRD), sull'obbligo di comunicazione (art. 9 LRD), sul blocco dei beni (art. 10 LRD) e sul divieto d'informare gli interessati o i terzi di aver effettuato una comunicazione (art. 10a LRD), così come sulle disposizioni d'applicazione della LRD, sulle disposizioni pertinenti del codice penale (art. 260^{ter}, 260^{quinqies}, art. 305^{bis} e art. 305^{ter} CP), sulle prescrizioni emanate dall'OAD PolyReg e sulle misure interne all'impresa per contrastare il riciclaggio di denaro.

³ L'OAD PolyReg informa i suoi membri per iscritto dell'offerta di formazione dell'associazione.

O. Disposizioni finali

§64 Disposizioni transitorie

¹ Delitti fiscali qualificati ai sensi dell'art. 305^{bis} cifra 1^{bis} CP, avvenuti prima dell'entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014, non sono considerati crimini preliminari ai sensi dell'art. 305^{bis} cifra 1 CP.

² Le disposizioni sull'accertamento dei detentori del controllo delle persone giuridiche operative non hanno, sotto riserva del §26, effetto retroattivo sulle relazioni d'affari esistenti.

³ Il §4 cpv. 1 lett. b) non ha effetto retroattivo.

⁴ L'intermediario finanziario deve adottare le misure tecniche di cui al §14 cpv. 2^{bis} entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

³ Soglie previste all'art. 7 ORD; RS 955.01

§65 **Entrata in vigore**

Questo Regolamento è stato approvato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA con decisione del 16 gennaio 2025. Esso entra in vigore il 1° marzo 2025⁴.

PolyReg: Zurigo, 27 dicembre 2024

⁴ La versione in lingua tedesca del presente Regolamento fa testo per tutte le vertenze che risultano dalla sua applicazione o interpretazione.

Indice

A. Visione d'insieme e disposizioni generali.....	1
§1 Scopo del Regolamento	1
§2 Ambito d'applicazione	1
§3 Direttive	1
§4 Affiliazione.....	2
§5 Elenchi dei membri (art. 26 LRD)	3
§6 Doveri degli intermediari finanziari.....	3
B. Identificazione della controparte (art. 3 LRD).....	4
§7 Momento dell'identificazione.....	4
§8 Informazioni sulla controparte	4
§9 Identificazione di persone fisiche	5
§10 Conclusione del contratto per corrispondenza.....	5
§11 Identificazione di persone giuridiche e società di persone.....	5
§12 Identificazione dei rappresentanti di persone giuridiche.....	6
§13 Rinuncia all'identificazione.....	6
§14 Operazioni di cassa	7
§15 Attestazione di autenticità	8
§16 Rinuncia all'attestazione di autenticità	8
§17 Insuccesso dell'identificazione della controparte	8
C. Accertamento relativo all'avente economicamente diritto (art. 4 LRD).....	9
§18 Avente economicamente diritto.....	9
§19 Accertamento relativo all'avente economicamente diritto e al detentore del controllo	9
§20 Eccezioni all'obbligo di accertamento	10
§21 Forma d'investimento collettivo o società di partecipazione	11
§22 Dubbio sull'avente economicamente diritto	11
§23 Società di sede.....	12
§24 Unioni di persone, trust e altre unità patrimoniali	12
§25 Insuccesso dell'identificazione dell'avente economicamente diritto.....	13
§25 ^{bis} Disposizioni particolari per società d'investimento	13
D. Rinnovo dell'identificazione o dell'accertamento relativo all'avente economicamente diritto (art. 5 LRD) e interruzione della relazione d'affari	14
§26 Rinnovo dell'identificazione o dell'accertamento dell'avente economicamente diritto	14
§27 Interruzione della relazione d'affari	14
§28 Procedura in caso di prelievo di valori patrimoniali	15
§29 Divieto di interruzione della relazione d'affari	15
E. Obblighi di diligenza particolari (art. 6 LRD)	15
§30 Oggetto e scopo della relazione d'affari	15
§31 Obbligo di chiarimento particolare	15
§32 Relazioni d'affari che comportano un rischio superiore.....	16
§33 Transazioni che comportano un rischio superiore	18
§34 Sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni.....	18
§35 Momento e contenuto dei chiarimenti	19

§36	Procedura e conseguenze	19
	F. Obbligo di allestire e conservare documenti e ricorso a terzi (art. 7 LRD)	20
§37	Allestimento e organizzazione dei documenti.....	20
§38	Condizioni per il ricorso a terzi	21
§39	Responsabilità dell'intermediario finanziario in caso di ricorso a terzi	21
§39 ^{bis}	Rinuncia all'adempimento degli obblighi di diligenza e agevolazioni.....	21
	G. Provvedimenti organizzativi (art. 8 LRD).....	21
§40	Misure dell'OAD PolyReg	21
§41	Misure dell'intermediario finanziario	22
§41 ^{bis}	Sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione	24
	H. Obbligo di comunicazione e diritto di comunicazione	25
§42	Circostanze di comunicazione.....	25
§43	Forma della comunicazione	25
	I. Blocco dei beni e divieto d'informazione	25
§44	Blocco dei beni.....	25
§45	Divieto d'informazione	25
§46	Esclusione della responsabilità penale e civile.....	25
	K. Disposizioni particolari per le persone soggette a segreto professionale	26
§47	Avvocati e notai.....	26
§48	Conti soggetti a segreto professionale	26
	L. Audit	27
§49	Auditors.....	27
§50	Responsabili d'inchiesta indipendenti	27
§51	Audit periodico ordinario	27
§52	Contenuto dell'audit	28
§53	Audit straordinario	29
	M. Sistema di sanzioni	29
§54	Sanzioni	29
§55	Multa.....	29
§56	Esclusione	29
§57	Procedura d'esclusione	30
§58	Rapporto alla FINMA.....	30
§59	Rimedi giuridici in seno all'associazione	31
	N. Formazione	31
§60	Obbligo di formazione, svolgimento e dispense.....	31
§61	Svolgimento della formazione.....	31
§62	Dispensa.....	31
§63	Obiettivo della formazione	32
	O. Disposizioni finali	32
§64	Disposizioni transitorie.....	32
§65	Entrata in vigore.....	33

Indizi di riciclaggio di denaro (Allegato dell'ORD-FINMA)

1 Importanza degli indizi

- 1.1 Gli intermediari finanziari tengono conto degli indizi di riciclaggio elencati qui di seguito, in quanto forniscono indicazioni sulle relazioni d'affari o sulle transazioni che comportano un rischio superiore. Di per sé i singoli indizi non permettono di fondare un sospetto sufficiente dell'esistenza di una transazione di riciclaggio passibile di pena; tuttavia, il concorso di diversi di questi elementi può indicarne la presenza.
- 1.2 La plausibilità delle dichiarazioni del cliente sul retroscena economico di tali operazioni deve essere verificata. Al riguardo è importante che non tutte le dichiarazioni del cliente siano accettate senza essere esaminate.

2 Indizi generali

- 2.1 Una transazione presenta rischi particolari di riciclaggio se:
 - 2.1.1 la sua costruzione indica uno scopo illecito, il suo scopo economico non è riconoscibile oppure essa appare economicamente assurda;
 - 2.1.2 i valori patrimoniali sono ritirati poco tempo dopo essere stati versati (conto di passaggio), sempre che l'attività commerciale del cliente non renda plausibile un tale ritiro immediato;
 - 2.1.3 non sono chiari i motivi per cui il cliente ha scelto proprio questo intermediario finanziario o questa sede per i suoi affari;
 - 2.1.4 essa ha per conseguenza che un conto, rimasto fino ad allora ampiamente inattivo, diventi molto attivo senza che se ne possa riscontrare un motivo plausibile;
 - 2.1.5 essa non è compatibile con le informazioni e le esperienze dell'intermediario finanziario concernenti il cliente o lo scopo della relazione d'affari.
- 2.2 È inoltre considerato sospetto ogni cliente che comunica all'intermediario finanziario informazioni false o ingannevoli oppure che, senza ragioni plausibili, rifiuta di fornire i documenti o le informazioni usuali e necessarie per la relazione d'affari e per l'attività indicata.
- 2.3 Può costituire un motivo di sospetto il fatto che un cliente riceva periodicamente bonifici da una banca con sede in uno dei Paesi considerati dal Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) a rischio elevato (high risk) oppure non cooperativi, o che un cliente effettui ripetutamente bonifici in direzione di uno di questi Paesi.
- 2.4 Può inoltre costituire un motivo di sospetto il fatto che un cliente effettui periodicamente bonifici in direzione di località ubicate in prossimità geografica alle aree in cui operano le organizzazioni terroristiche.

3 Indizi specifici

3.1 Operazioni di cassa

- 3.1.1 Cambio di un grosso importo in biglietti di banca di piccolo taglio (svizzeri o esteri) in biglietti di grosso taglio;
- 3.1.2 operazioni di cambio importanti, senza contabilizzazione sul conto di un cliente;
- 3.1.3 incasso di importi importanti tramite assegni, inclusi traveller's chèques;
- 3.1.4 acquisto o vendita di grandi quantità di metalli preziosi da clienti occasionali
- 3.1.5 acquisto di assegni bancari per grossi importi da clienti occasionali
- 3.1.6 ordini di bonifico all'estero impartiti da clienti occasionali, senza ragioni legittime apparenti;
- 3.1.7 ripetuta conclusione di operazioni di cassa fino a un importo di poco inferiore al limite al di sopra del quale è richiesta l'identificazione del cliente
- 3.1.8 acquisto di titoli al portatore mediante consegna fisica.

3.2 Operazioni tramite conto o tramite depositi

- 3.2.1 Ritiro frequente di grossi importi in contanti senza che l'attività del cliente giustifichi una tale operazione;
- 3.2.2 ricorso a metodi di finanziamento il cui impiego, per quanto usuale nel commercio internazionale, risulta in contrasto con l'attività conosciuta del cliente;
- 3.2.3 conti utilizzati in maniera intensiva, quando normalmente questi conti non sono utilizzati o lo sono in minima misura;
- 3.2.4 struttura economica assurda della relazione d'affari tra il cliente e la banca (grande numero di conti presso lo stesso istituto, frequenti trasferimenti tra conti diversi, liquidità eccessiva, ecc.);

- 3.2.5 fornitura di garanzie (pegni, fideiussioni) da parte di terzi sconosciuti alla banca che apparentemente non sono in stretta relazione con il cliente né hanno un motivo plausibile per fornire tali garanzie;
 - 3.2.6 bonifici verso un'altra banca senza indicazione del beneficiario;
 - 3.2.7 accettazione di bonifici da parte di altre banche senza indicazione del nome o del numero di conto del beneficiario o della controparte ordinante;
 - 3.2.8 bonifici ripetuti di somme importanti all'estero con ordine di pagamento in contanti al beneficiario;
 - 3.2.9 bonifici importanti e ripetuti in direzione di o provenienti da Paesi produttori di droga;
 - 3.2.10 fornitura di fideiussioni o di garanzie bancarie a titolo di garanzia per prestiti tra terzi non conformi alle condizioni del mercato;
 - 3.2.11 versamenti in contanti da parte di un gran numero di persone diverse sul medesimo conto;
 - 3.2.12 rimborso inatteso e senza spiegazioni convincenti di un credito compromesso;
 - 3.2.13 uso di conti pseudonimi o cifrati nell'esecuzione di transazioni commerciali da parte di imprese artigianali, commerciali o industriali;
 - 3.2.14 prelievo di valori patrimoniali poco tempo dopo il loro accredito sul conto (conto di passaggio);
- 3.3 Operazioni fiduciarie**
- 3.3.1 Crediti fiduciari (back-to-back loan) senza scopo lecito riconoscibile;
 - 3.3.2 detenzione a titolo fiduciario di partecipazioni a società non quotate in borsa, la cui attività non può essere esaminata dall'intermediario finanziario.
- 3.4 Altro**
- 3.4.1 Tentativi del cliente di sottrarsi al contatto personale con l'intermediario finanziario.
 - 3.4.2 Richiesta di consegna di informazioni ai sensi dell'art. 11a cpv. 2 LRD da parte dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.
- 4 Indizi qualificati**
- 4.1 Richiesta del cliente di chiudere un conto e di aprirne altri in nome proprio o in nome di membri della sua famiglia senza lasciare tracce nella documentazione della banca (paper trail);
 - 4.2 richiesta del cliente di ottenere ricevute per prelievi in contanti o per consegne di titoli che non si sono realmente verificati o che sono stati immediatamente depositati nello stesso istituto;
 - 4.3 richiesta del cliente di effettuare ordini di bonifico con indicazione inesatta dell'ordinante;
 - 4.4 richiesta del cliente di effettuare determinati pagamenti non direttamente dai propri conti, bensì da conti «Nostro» dell'intermediario finanziario o da conti transitori;
 - 4.5 richiesta del cliente di accettare o fare documentare garanzie di credito che non corrispondono alla realtà economica o di concedere crediti a titolo fiduciario in base a una copertura fittizia;
 - 4.6 procedimenti penali contro il cliente dell'intermediario finanziario per crimini, corruzione, uso improprio di denaro pubblico o delitto fiscale qualificato.